



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;



VISTA la domanda del Sig. CRIPPA MASSIMILIANO, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo " Motor Vehicle Repairer's Certificate" (Certificato di riparatore di motoveicoli – classe di riparazione:lavoro su motocicli – MCW, emesso in data 25 luglio 2016 dal Governo dell'Australia Occidentale – Dipartimento del Commercio – Tutela del Consumatore, per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, di cui all'art. 1, comma 3, lettera A) Meccatronica, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;

VISTA la Dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato d'Italia a Perth che conferma il rilascio del titolo in data 25 luglio 2016 ed abilita il richiedente alla riparazione di motoveicoli in loco, il titolo è stato rilasciato dal Department of Commerce del Western Australia che è un Ministero Statale, il titolo "Motor Vehicle Repairer's certificate" prevede le seguenti attività e responsabilità: ispezione motoveicoli, diagnosticare e rilevare difetti nei motoveicoli, riparazione e servizio di manutenzione dei motoveicoli, revisione dei motoveicoli, sostituire componenti dei motoveicoli, modificare e alterare motoveicoli, verniciare e trattare le superfici dei motoveicoli;

CONSIDERATO che il richiedente ha maturato esperienza dal 7 gennaio 2013 al 24 novembre 2015 presso la"Auto Classic concessionario BMW- Australia con contratto a tempo pieno di tecnico nella officina motocicli;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018 con parere conforme del rappresentante di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera A) meccatronica, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21e determina di accogliere la domanda al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto il percorso formativo dell'interessato, in termini di durata, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore che, a fronte di un corso regionale teorico-pratico di qualificazione (cui può essere paragonato il titolo australiano), nel caso del richiedente si evince solo la parte meccanica;



TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è corrisposta in data 1 agosto 2018 dall'interessato, con bonifico di Intesa Sanpaolo a favore della Tesoreria dello Stato;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0373626 del 25 ottobre 2018 , ha comunicato al richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art.1

1. Al Sig. CRIPPA MASSIMILIANO cittadino italiano, nato a Milano il 7 dicembre 1970 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera A) meccatronica, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Emilia Romagna, (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206), in quanto il percorso formativo è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore;
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Emilia Romagna;

Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.



2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 16 gennaio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.



- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Emilia Romagna presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Emilia Romagna;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).